



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Prot. n.586/T/17.30 del 22 luglio 2017

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti di Istituto Penitenziario penitenziari
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: CON L'INTERVENTO AD OPPONENDUM DEL SI.D.I.PE . NEL RICORSO CAUTELARE IL CONSIGLIO DI STATO NON SOSPENDE GLI ATTI IMPUGNATI DALL'UNADIS.

Cari Colleghe e Colleghi,

faccio seguito alle note di questa Segreteria Nazionale Prot. n.561/T/17.10 del 27 marzo 2017 e Prot. n.562/T/17.11 del 29 marzo 2017 con le quali Vi ho informati che il Si.Di.Pe. si era costituito in giudizio quale contro interessato con Atto di intervento *ad opponendum* nell'ambito del ricorso n. R.G. 15700/2016 presentato al T.A.R. di Roma dall'U.NA.DI.S. e da diversi Dirigenti A1 contro il Ministero della Giustizia, che rivendicavano i posti di funzione legittimamente riservati alla Dirigenza Penitenziaria, per comunicarVi che l'UNADIS ha impugnato innanzi al Consiglio di Stato l'Ordinanza N. 01548/2017 REG.PROV.CAU.-N. 15700/2016 REG.RIC. con la quale il T.A.R. Lazio aveva respinto l'istanza cautelare sul ricorso in argomento.

Ebbene, il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 2969/2017 Reg.Prov. Caut e n. 4091/2017 R.G. emessa nella Camera di Consiglio del 13/07/2017, evitando di entrare nel merito della sussistenza del *fumus boni juris* rispetto a quanto richiesto dall'UNADIS, tenuto conto della complessità della questione sollevata e delle "asserite" non trascurabili ragioni di danno lamentate dai dirigenti Area 1 del DAP, ha statuito che l'interesse di quest'ultimi può essere soddisfatto mediante una rapida definizione della causa nel merito.

In quella sede valutata anche l'integrità del contraddittorio, posta in discussione dall'intervento *ad opponendum* del Si.Di.Pe..

In sintesi, **il Consiglio di Stato non ha sospeso gli atti impugnati dall'UNADIS** e si è limitato a rimettere la controversia al T.A.R. del Lazio, che, com'è noto, si era già pronunciato in sede cautelare, escludendo già sia la sussistenza del *periculum in mora* sia quello del *fumus boni juris*.

COME POTETE NOTARE DALLA LETTURA DELL'ORDINANZA ALLEGATA, SI TRATTA DI UN ALTRO GRANDE RISULTATO DEL SI.DI.PE., IL SINDACATO DELLE AZIONI SERIE E CONCRETE A TUTELA DEI DIRIGENTI PENITENZIARI. ANCORA UNA VOLTA NOI (E SOLO NOI!) C'ERAVAMO...ED ABBIAMO EFFICACEMENTE DIFESO LE NOSTRE BUONE RAGIONI. NOI CONTINUEREMO AD ESSERCI NELL'INTERESSE DELL'INTERA CATEGORIA, PERCIO', SE NON SIETE ANCORA ISCRITTI, ROMPETE OGNI INDUGIO E FATELO SUBITO!

Buon lavoro.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI
SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segreteria Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583

Pubblicato il 14/07/2017

N. 02969/2017 REG.PROV.CAU.

N. 04091/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4091 del 2017, proposto dalla Unadis - Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato e da Marco Bonfiglioli, Immacolata Cecconi, Stefania De Paolis, Laura Ferrero, Giuseppa Irrera, Paolo Walter Lafratta, Claudio Marchiandi, Anna Rosaria Massa, Patrizia Massa, Settimio Monetini, Nicolo' Maurizio Rallo, Armando Giuseppe Reho, Domenico Schiattone, Catia Taraschi, Fiammetta Trisi, Francesca Romana Valenzi, Fabio Vanni, Angela Venezia, Antonino Campione, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Vinci Orlando e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso quest'ultimo difensore in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Si.Di.Pe. – Sindacato Direttori Penitenziari, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Vagnucci, Nunzia Ingrosso, con domicilio eletto presso il primo difensore in Roma, piazza di San Bernardo 101; Fabrizio Cacciabue, Antonino Porcino, Francesco Frontirre', Stefano Ricca, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.a.r. per il Lazio, sezione I *quater*, n. 1548/2017, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di Si.Di.Pe. – Sindacato Direttori Penitenziari;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;

Uditi per le parti l'avvocato Izzo, l'avvocato dello Stato Aiello, l'avvocato Cataldo su delega dell'avvocato Vagnucci;

Ritenuto che

tenuto conto della complessità della questione e delle non trascurabili ragioni di danno lamentate dagli originari ricorrenti, l'interesse di quest'ultimi può essere soddisfatto mediante una rapida definizione della causa nel merito;

in quella sede potrà anche essere valutata l'integrità del contraddittorio, posta in discussione dall'interveniente Si.Di.Pe. – Sindacato Direttori Penitenziari;
sotto il profilo ricordato l'appello cautelare è fondato e va accolto;
il T.a.r. provvederà a fissare l'udienza pubblica di discussione con carattere di priorità;
apprezzate le circostanze, le spese della presente fase processuale possono essere compensate fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 4091/2017) nel senso di disporre che il T.a.r. fissi con priorità l'udienza pubblica di discussione del ricorso.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r. ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa fra le parti le spese della presente fase cautelare.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Castiglia

IL PRESIDENTE
Antonino Anastasi

IL SEGRETARIO